

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" per le azioni rientranti nelle Strategie di Sviluppo Locale approvate nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia
2° PUBBLICAZIONE

GAL: TORRE NATISONE GAL

SSL: Strategia di sviluppo locale Torre Natisone GAL "Le Montagne Blu"

Azione: 2.3 "Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una rete o aggregazione locale"

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	8
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	8
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili.....	8
Articolo 10 – Interventi ammissibili	8
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	9
Articolo 12 – Costi ammissibili	10
Articolo 13 – Costi non ammissibili	12
CAPO IV: VINCOLI	13
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	13
Articolo 15 – Impegni accessori	13
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	13
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	13
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	14
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	15
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	21

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	22
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	22
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	22
Articolo 22 – Informazioni.....	22
ALLEGATI	22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	2.3
Titolo	Investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale aderenti ad una aggregazione locale.

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Torre Natisone”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L'azione di cui al precedente comma ha per oggetto la **creazione di nuovi servizi turistici, a carattere economico, in ambito sportivo, ricreativo e culturale**, nonché il **miglioramento dell'accoglienza** in rifugi alpini, rifugi escursionistici, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive a carattere sociale con la finalità di potenziare la fruibilità del territorio dal punto di vista turistico e migliorare la qualità della vita del residente.

L'azione incentiva le forme aggregative tra gli operatori locali quale approccio innovativo di sviluppo dell'area.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L'Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “*operazione*”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “*impresa*”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - c) “*organismo pagatore*”: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

d) “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

e) “responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;

f) “*progetto singolo*”: progetto presentato da un soggetto avente natura privata, che intende realizzare investimenti volti alla creazione e gestione di strutture sportive ricreative e culturali finalizzati alla creazione di nuovi servizi;

g) “*aggregazione turistica locale*”: forma di aggregazione tra operatori privati dell’area GAL di cui all’art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso la quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area. L’aggregazione turistica locale dovrà essere da un minimo di 3 soggetti tra i quali necessariamente un’azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 15 posti letto ed un operatore dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall’ospitalità, trasporto di persone ecc.). L’aggregazione turistica locale deve avere durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’art. 14 delle disposizioni attuative (Allegato B al bando);

Tipologia della forma aggregativa:

h) “*reti di impresa*”: forme di aggregazione di imprese come individuate dall’art. 3, comma 4 ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33;

i) “*Polì*”: forme aggregative così come previste dal Codice Civile quali Consorzi, Società consortili, Cooperative, o previste dalla normativa vigente quali raggruppamenti temporanei, ATI/RTI e ATS;

l) Fondazioni così come disciplinate dal Codice Civile Titolo II artt. 14-42bis;

m) Nuovi servizi turistici in ambito “sportivo ricreativo e culturale”: nuovi servizi volti a favorire la fruizione ricreativa, sportiva e culturale del territorio sia per i residenti che per gli ospiti. In caso di servizio turistico già avviato, rientra nei “nuovi servizi” l’inserimento di una nuova tipologia di servizio. In ambito sportivo non sono inclusi i servizi e le attività svolte esclusivamente a livello agonistico;

n) “*Micro e Piccole imprese*” definizione allegato I Reg. (UE) 702/2014:

1) la *Micro impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

2) la *Piccola impresa* è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2022	Area interna (S/N)
Attimis	C	N
Cividale del Friuli	C	N
Drenchia	D	N
Faedis	C	N
Grimacco	D	N
Lusevera	D	N

Magnano in Riviera	C	N
Nimis	C	N
Prepotto	C	N
Pulfero	D	N
San Leonardo	D	N
San Pietro al Natisone	C	N
Savogna	D	N
Stregna	D	N
Taipana	D	N
Tarcento	C	N
Torreano	C	N

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:

- a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi **euro 180.000,00** di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 77.616,00 e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 102.384,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità

a) Associazioni e Fondazioni (soggetti privati)	<p>a) Avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4;</p> <p>b) Essere costituite con Atto pubblico e avere finalità statutarie attinenti al servizio da svolgere;</p> <p>c) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche.</p>
b) Reti di impresa (soggetti privati)	<p>a) essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno con contratto depositato presso la CCIAA. La Rete e tutte le imprese della Rete devono essere micro/piccole imprese, e avere sede legale o unità operativa all'interno dell'area di intervento di cui all'art. 4 (Aree di intervento);</p> <p>b) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche;</p> <p>c) Nel caso di <u>rete contratto</u>, il soggetto Capofila è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per il progetto. Il ruolo di capofila deve essere esplicitato nel contratto di rete o conferito con documento firmato da tutte le imprese appartenenti alla rete.</p> <p>d) avere finalità attinenti al servizio da svolgere;</p>
c) Poli (soggetti privati)	<p>a) essere già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Polo e tutti i suoi componenti devono avere sede legale o unità operativa all'interno dei Comuni dell'area di intervento prevista dall'art. 4 (Aree di intervento);</p> <p>b) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando o in alternativa essere costituita in maniera tale da averne le stesse caratteristiche;</p>

	<p>c) essere registrato presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda o costituito attraverso Atto notarile;</p> <p>d) se i soggetti aderenti sono imprese devono essere micro/piccole imprese;</p> <p>e) in caso di società essere iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura (CIAA);</p> <p>f) in caso di Cooperative essere iscritte al Registro regionale delle cooperative.</p>
d) Micro e piccole imprese, (soggetti privati) .	<p>a) Avere sede legale o unità operativa nel territorio di cui all'art. 4;</p> <p>b) Rientrare nei parametri definiti dall'allegato I del Reg. (UE) 702/2014 del 25/06/2014;</p> <p>c) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);</p> <p>d) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando;</p> <p>e) possedere un codice ATECO pertinente all'intervento (entro la data di concessione del sostegno nel caso in cui l'attività da svolgere implichi l'inserimento di nuovo codice ATECO).</p>
e) Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano costituito l'impresa (soggetti privati)	<p>a) essere una micro o piccola impresa;</p> <p>b) avere una sede operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando;</p> <p>c) essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA;</p> <p>d) aderire ad una aggregazione turistica locale così come definita all'art. 3 comma 1 lett. h) del bando;</p> <p><u>Tali requisiti dovranno essere posseduti prima della concessione del sostegno</u></p>

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto per i beneficiari di cui alla lettera e), e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di

soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.

3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente sottoforma di progetto singolo dai soggetti individuati al comma 1 del presente articolo.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Associazioni, Fondazioni, Reti di impresa, Poli, Micro e piccole imprese e Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano costituito l'impresa (soggetti privati).	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	60 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

2. Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile è pari ad euro 20.000,00;
2. Il costo massimo ammissibile è pari ad euro 100.000,00

Articolo 10 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

<i>Interventi</i>	<i>Beneficiari</i>
<p>a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</p>	Tutti i beneficiari
<p>b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</p>	
<p>I nuovi servizi turistici avviati potranno essere gestiti anche in forma complementare con altra attività economica/commerciale.</p>	

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

<i>Interventi</i>	<i>Requisiti di ammissibilità</i>
<p>a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</p>	<p>a) sono realizzati in uno dei Comuni dell'area di cui all'art. 4 del bando;</p> <p>b) gli investimenti relativi a migliorie su beni immobili e strutture, nonché per la realizzazione di infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo non superano la spesa massima ammissibile di euro 100.000,00;</p> <p>c) gli interventi realizzati riguardano strutture aperte al pubblico;</p>

<p>b) Organizzazione di nuovi servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</p>	<p>d) le strutture ricettive all'area aperta, le strutture ricettive a carattere sociale, i rifugi alpini ed escursionistici rispondono ai requisiti di cui alla L.R. 21/2016;</p> <p>e) rispondono agli obiettivi del bando e sono coerenti rispetto all'operazione complessiva;</p> <p>f) i servizi attivati attraverso gli interventi di cui al presente bando sono gestiti in forma economica, aperti al pubblico e non destinati all'esclusivo utilizzo da parte degli associati.</p>
---	--

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
3. Gli interventi di carattere edilizio (costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili) devono essere cantierabili. Sono ritenuti cantierabili gli interventi per i quali il beneficiario può dare immediatamente corso all'esecuzione dei lavori o perché rientrano nell'attività di edilizia libera o perché in possesso dei necessari permessi e autorizzazioni e degli idonei titoli abilitativi edilizi, compresa la comunicazione di inizio lavori ove richiesta.

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
<p>a) Adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili, realizzazione di impianti volti alla creazione di servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale. Realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</p>	<p>a) Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <p>a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili nel limite massimo ammissibile di spesa pari a 100.000,00 euro;</p>

	<p>a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2);</p> <p>a.4) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</p> <p>a.5) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.</p> <p>a.6) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3</p>
<p>b) Organizzazione di servizi turistici a carattere economico quali la gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di accompagnamento e infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al pubblico, strutture e attrezzature per l'avviamento e la pratica di attività sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata, volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la gestione di strutture ricettive all'aria aperta, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).</p>	<p>b.1) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>b.2) spese generali collegate alle spese di cui alla lettera b.1), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile dei relativi investimenti. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere b.1);</p>

	<p>b.3) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</p> <p>b.4) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera b.1) non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto b.2);</p> <p>b.5) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medialti;</p> <p>b.6) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;</p> <p>b.7) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;</p> <p>b.8) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;</p> <p>b.9) realizzazione o aggiornamento di siti web;</p> <p>b.10) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere da b.5) a b.8), entro il limite del 10% delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>b.11) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.</p>
--	---

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine del **15 settembre 2023**, compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:

- a) Piano aziendale redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
- b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente bando;
- c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
- d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante che l'operazione:

d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare), compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;

d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato);

f) per gli interventi che prevedono opere edilizie: copia dei prescritti permessi, delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. "Codice regionale dell'edilizia" e della comunicazione di inizio lavori ove richiesta. Nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;

g) nel caso di adozione di un regime di aiuti de minimis, dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C) oppure, nel caso di aiuto in conto capitale, una dichiarazione sulla natura dell'aiuto;

h) Documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);

i) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno.

j) Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E).

2. I soggetti richiedenti (escluse le persone fisiche di cui all'art. 7, comma 1 lett.e) allegano inoltre:

a) visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi);

b) bilanci o altri documenti attestanti la dimensione economica aziendale;

c) documentazione relativa alla costituzione della Rete di impresa/Polo/Associazione/Fondazione (Atto costitutivo, contratto di rete, accordi ecc. ecc.), ed ogni altra documentazione utile alla verifica del quadro generale del partenariato e durata;

d) copia degli atti di iscrizione ad albi e/o registri qualora previsti ed obbligatori;

e) in caso di beneficiario aderente ad una "Aggregazione turistica locale", copia del relativo atto, corredato dai documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, che dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi

dell'aggregazione, descrizione dei ruoli e degli ambiti di attività dei soggetti aderenti e durata dell'accordo.

3. Le persone fisiche di cui all'art. 7, comma 1 lett.e) allegano inoltre:

- a) impegno a costituire una micro o piccola impresa, prima della concessione del sostegno;
- b) impegno ad avere una sede operativa nel territorio di cui all'art. 4 del bando;
- c) impegno ad iscriversi al registro delle imprese della CCIAA prima della concessione del sostegno;
- d) impegno formale ad aderire, entro la data di concessione del sostegno, ad una aggregazione turistica locale esistente. Detto impegno dovrà essere avallato dal Legale rappresentante o dal Capofila dell'aggregazione stessa.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

- 1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:



PSR
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Criterio	Subcriterio	Punt	Cumulab	Punteggi o massimo	Modalità di applicazione e verifica	Documentazione da allegare
	Parametro					
a) Localizzazione dell'intervento	1) gli interventi sono realizzati in Aree rurali D art. 2 del bando.	8	NO	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono realizzati esclusivamente in area D). Documentazione da allegare: documentazione di progetto.	
	2) gli interventi sono realizzati sia Area C che in Area D.	7			Modalità di applicazione e verifica: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui investimenti sono localizzati in almeno 1 Comune di Area D) e 1 Comune di Area C). Documentazione da allegare: documentazione di progetto.	
	3) gli interventi sono realizzati in aree naturali protette regionali e nazionali e Aree Natura 2000.	5	SI	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in Aree naturali protette di interesse regionale e nazionale di cui alla L.R. 42/96 e successive modifiche o in Aree Natura 2000 (ZSC zone speciali di conservazione- ZPS zone di protezione speciale- SIC siti di interesse comunitario- pSIC siti di interesse comunitario proposti. Documentazione da allegare: documentazione di progetto (Allegato A).	
	4) Aree di particolare interesse paesaggistico-architettonico.	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato ai progetti i cui interventi sono localizzati anche parzialmente in aree di particolare interesse paesaggistico architettonico (Piano paesaggistico regionale approvato con DPR n. 111 del 24.04.2018- WebGis-Parte Statutaria -Beni Paesaggistici. Documentazione da allegare: documentazione di progetto (Allegato A) - Stampa del Piano paesaggistico regionale WEBGIS-Parte statutaria-Beni paesaggistici dal sito della Regione A. FVG.	
b) Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale	1) Riduzione uso del suolo.	2	SI	4	Modalità di applicazione: Sulla base della tipologia di intervento, il punteggio è assegnato ai progetti che rispettano quanto previsto dagli "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" della Commissione Europea del 15.05.2012 o se del caso ai progetti i cui interventi non comportano un aumento di superficie espressa in mq. Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa predisposta da un tecnico abilitato.	

	2) Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.	2			<p>Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno (allegato A Piano aziendale), utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia.</p> <p>Documentazione da allegare: In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.</p>
c) Tipologia di beneficiario e forma aggregativa (riferito al soggetto privato)	1) Imprenditoria giovanile.	4	SI	6	<p>Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -alle imprese individuali (e alle persone fisiche di cui all'art. 7 comma 1 lett. f) i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; -alle società e alle cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012; -alle associazioni/fondazioni in cui l'organo direttivo è composto prevalentemente da giovani tra i 18 compiuti e non superiore a 40 anni; -alle reti di impresa/ATS/ATI composte a maggioranza da imprese/soggetti giovanili, così come definite ai punti precedenti*. <p>Documentazione da allegare: In base alla tipologia del richiedente si allega: Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi), atto di nomina dell'organo direttivo, contratti di Rete ecc. ecc.</p> <p>*Per le Reti di impresa/ATS/ATI allegare anche la pertinente documentazione delle imprese/soggetti giovanili/femminili associati.</p>
	2) Imprenditoria femminile.	2	SI		<p>Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -all'impresa individuale la cui titolare è una donna; -alle società di persone e alle cooperative con almeno il 60% dei soci donne; - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote in possesso a donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne ex Legge 215/1992; -alle associazioni e fondazioni in cui l'organo direttivo è composto per almeno i 2/3 da donne; -alle reti di impresa/ATI/ATS composte per almeno i 2/3 da imprese/soggetti femminili, così come definite ai punti precedenti*. <p>Documentazione da allegare: In base alla tipologia del richiedente si allega: Visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi), atto di nomina dell'organo direttivo, contratti di Rete ecc. ecc.</p> <p>*Per le Reti di impresa/ATS/ATI allegare anche la pertinente documentazione delle imprese/soggetti giovanili/femminili associati.</p>
	3) Reti di impresa (reti soggetto).	5	NO	5	<p>Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da Reti di impresa con soggettività giuridica.</p> <p>Documentazione da allegare: Contratto di Rete- Registro imprese.</p>

	4) Associazione, Fondazione, Poli e Reti di impresa (Rete contratto).	4			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da Associazioni, Fondazioni, Poli e Reti di impresa senza soggettività giuridica (reti contratto). Documentazione da allegare: Atto costitutivo/contratto.
	5) Imprese (con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione Polo).	3			Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato alle domande di sostegno presentate da imprese, con esclusione delle tipologie rientranti nella definizione di Polo. Documentazione da allegare: Visura camerale.
d) Articolazione della forma aggregativa	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 4 a 7.	5	NO	8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato con riferimento all'articolazione dell'Aggregazione turistica locale alla quale il beneficiario appartiene. Nel caso di Reti di impresa, Poli, Associazioni o Fondazioni che soddisfano il requisito di aggregazione locale, il punteggio viene assegnato verificando la tipologia degli associati alle stesse. Documentazione da allegare: In base alla tipologia: Contratto/Atto Costitutivo/ Statuto ecc.
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione da 8 a 10.	7			
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione oltre 10.	8			
	Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (DPR 400/2002 Capo II).	5		5	

	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20.	5	NO	8		
	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20.	8				
e) Ambito del nuovo servizio turistico	Il servizio turistico avviato attraverso gli investimenti riguarda due o più ambiti tra Culturale, sportivo, ricreativo e della ricettività.	8		8	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno (Allegato A Piano aziendale) emerge chiaramente che il nuovo servizio turistico riguarda due o più ambiti tra quelli previsti. Documentazione da allegare: documentazione di progetto (Allegato A)	
f) Complementarietà del servizio con altra attività economica o imprenditoriale	Il nuovo servizio turistico è integrato ad attività economica o imprenditoriale esercitata dal beneficiario.	5		5	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato a chi già esercita una delle seguenti attività, così come da classificazione SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e verificabile attraverso la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): 1) struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale; 2) commercio di vicinato di prodotti alimentari; 3) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico; 4) noleggio con conducente; 5) taxi; 6) agriturismo; 7) vendita di prodotti agricoli. Documentazione di progetto: Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).	
g) Incremento occupazionale	Da 0,25 a 1 ULA.	2	NO	3	Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio,	

	Oltre 1 ULA.	3			<p>qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato a 0,35 ULA ($28/40 \cdot 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori 0,25 non sarà riconosciuto alcun punteggio.</p> <p>Documentazione di progetto: previsione contenuta nell'Allegato A) Piano Aziendale e Libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo.</p>	
h) Superamento barriere architettoniche	Raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.	2		2	<p>Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnico- illustrativa e a conclusione dell'intervento viene verificato il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge.</p> <p>Documentazione da allegare: Scheda tecnico- illustrativa predisposta da un tecnico abilitato.</p>	

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 70 punti.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 21 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
 - a) costo previsto maggiore;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno a SIAN.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotipi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di un anno dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2022, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Torre Natisone, Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD), tel. 0432 793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito www.torrenatisonegal.com.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso miglione su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Relazione di variante